



**ISTITUTO COMPRESIVO 1° "D'ACQUISTO-LEONE"**  
VIA INDIPENDENZA, 1 – 80038 POMIGLIANO D'ARCO  
Distretto n° 31 – C. F. 93076670632 – C. M. NAIC8G1003  
Telefono e fax 081/3177304 – e mail [NAIC8G1003@ISTRUZIONE.IT](mailto:NAIC8G1003@ISTRUZIONE.IT)  
Sito Web: [www.ic1dacquistoleone.edu.it](http://www.ic1dacquistoleone.edu.it) - [postacertificata: NAIC8G1003@pec.istruzione.it](mailto:postacertificata:NAIC8G1003@pec.istruzione.it)

## **Titolo 25. Regolamento Videosorveglianze**

Approvato nella seduta del consiglio di istituto del 20 maggio 2024 (delibera n 8b)

### **Premessa**

Il Regolamento per la Videosorveglianza” è redatto per garantire la riservatezza atta a tutelare il pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità della Persona, attuando quanto previsto dalle leggi e dalle norme vigenti in materia di protezione dell’identità e dei dati personali)

### **Art. 1) FINALITA’**

Le finalità che l’istituto intende perseguire con la videosorveglianza sono quelle rispondenti ad alcune delle funzioni istituzionali connesse con la vigilanza e la sicurezza relative all’edificio dell’Istituto. In particolare:

- prevenire atti vandalici, in modo particolare nelle ore notturne e nei giorni di chiusura dell’Istituto
- tutelare il patrimonio pubblico da atti vandalici;
- tutelare il patrimonio dei beni mobili presenti nella sede scolastica sotto specificata.

### **Art. 2) CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO**

Le caratteristiche dettagliate delle telecamere e le certificazioni sono agli atti della scuola.

Le immagini fornite possono essere esaminate da remoto, esclusivamente dalle persone appositamente autorizzate. Il terminale nell’edificio centrale è custodito con password e in luogo protetto e non accessibile a tutti.

Nella dislocazione delle telecamere sono state tenute in considerazione le seguenti linee guida:

- L’attività di videosorveglianza e di registrazione delle immagini è svolta nell’osservanza della normativa vigente, assicurando il rispetto dell’espresso divieto che le immagini registrate possano direttamente o indirettamente avere interferenze nella vita privata dei soggetti interessati e tutelando la dignità delle persone riprese;
- Si garantisce che le immagini non siano in alcun modo impiegate come strumenti di sorveglianza a distanza dei docenti, del personale ATA, degli studenti e di altri utenti, sia riguardo alle attività da essi esercitate all’interno dell’istituto, sia con riferimento alle abitudini personali;
- Le telecamere non sono dotate di sistemi di rilevazione sonora che possano configurare l’ipotesi di intercettazione di comunicazioni e conversazioni;
- I dati personali oggetto delle rilevazioni saranno trattati secondo la normativa vigente;
- I dati saranno inoltre raccolti in relazione alla sicurezza dell’Istituto, in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per cui l’impianto è installato.
- La visione delle immagini può avvenire solo previa autorizzazione del titolare del trattamento dati e previa “autenticazione” dello stesso titolare o dell’incaricato interno al trattamento dati.

### **Art.3) FUNZIONAMENTO E ACCESSO AI DATI**

Le immagini registrate mediante le telecamere collocate presso i locali dell’Istituto sono conservate per un periodo di 2 giorni dalla loro rilevazione, decorso il quale vengono cancellate in automatico. La durata di conservazione può essere estesa durante i periodi di chiusura prolungata delle attività.

Il posizionamento delle apparecchiature è segnato da appositi cartelli, posti all’interno del piano in cui sono installate le telecamere ed in loro prossimità ed all’esterno dell’edificio: le videocamere sono installate lungo tutto l’arco esterno dell’Istituto, considerata la presenza di finestre, in relazione al valore

delle attrezzature ivi contenute.

#### **Art. 4) PRINCIPI DI PERTINENZA E DI NON ECCEDENZIA**

Ai sensi del regolamento Europeo il trattamento effettuato mediante il sistema di videosorveglianza dell'Istituzione scolastica sarà improntato ai principi di correttezza, pertinenza e non eccedenza, liceità, necessità, proporzionalità e finalità e nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza, alla identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali delle persone.

Con riferimento ai principi di pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto agli scopi perseguiti, le telecamere saranno installate in modo tale da limitare l'angolo visuale delle riprese.

È comunque vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento. Per tutto quanto non risulti dettagliatamente disciplinato nel presente documento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali.

#### **Art 5) TRATTAMENTO DATI – TITOLARE, RESPONSABILE E INCARICATI**

Il titolare del trattamento dei dati è il legale rappresentante dell'Istituto, Dirigente scolastico Prof.ssa Nome DS. Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO) è la Computer Lab nella persona del Dott. Giovanni Notaro.

Come "Referente interno" per la gestione e la custodia di strumenti e relativi dati personali è designato il collaboratore/altro scolastico Nome e Cognome.

Le immagini rilevate in tempo reale sono visionate esclusivamente dal personale del servizio di portierato, custodia e guardiania, nell'ambito delle rispettive competenze. Gli incaricati interni potranno operare la riproduzione delle immagini nei casi in cui debbano essere necessarie all'Autorità di P.S. o di P.G. Non potranno essere divulgati in nessun altro caso. La copia delle immagini può avvenire solo previa autorizzazione del titolare del trattamento dati e previa "autenticazione" dello stesso titolare o dell'incaricato interno al trattamento dati.

#### **Art 6) MODALITÀ DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI**

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:

- trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art.1 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 4.

2. I dati personali di esterni che dovessero introdursi nelle ore notturne o nei giorni di chiusura di Istituto nell'edificio principale sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza.

3. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al suddetto art. 3. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso un locale apposito della Scuola. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su disco fisso del computer. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento. Le telecamere hanno le caratteristiche descritte in apposita relazione rilasciata dalle ditte installatrici, conservate agli atti della Scuola. Tali caratteristiche tecniche sono tali da consentire un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa.

4. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore ai 2 giorni presso la sala di controllo anche in caso di festività che vedono chiusa la scuola.

5. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini dei server di videoregistrazione digitale, le immagini riprese in tempo reale potranno distruggere quelle già registrate.
6. La conservazione delle immagini videoregistrate è prevista solo in relazione ad illeciti che si siano verificati, o ad indagini delle autorità giudiziarie o di polizia.
7. L'accesso alle immagini ed ai dati personali strettamente necessari è ammesso per il responsabile e gli incaricati del trattamento di cui all'art. 5. È vietato l'accesso ad altri soggetti salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia.

#### **Art 7) -INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA.**

La scuola, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa sul trattamento dei dati personali, nei luoghi in cui sono posizionate le telecamere, provvederà ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente su cui è riportata la seguente dicitura: "Area videosorvegliata". In questa area è operativo un sistema di videosorveglianza attivo tutti i giorni, a chiusura dell'Istituto e fino alla riapertura il giorno successivo. La registrazione è effettuata dalla Scuola per fini di sicurezza.

La scuola comunicherà alla comunità l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, anche mediante l'affissione di appositi manifesti informativi, la rimozione dei cartelli e la pubblicazione all'albo.

#### **Art. 8) ACCERTAMENTO DI ILLECITI**

Qualora dovessero essere rilevate immagini di fatti che possano portare ad ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza dell'edificio o della tutela ambientale, l'incaricato della videosorveglianza dovrà provvedere a darne immediata comunicazione al Dirigente scolastico.

Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria. Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria o di organi di Polizia.

#### **Art. 9) PUBBLICITA'**

- La presenza dell'impianto di videosorveglianza è reso pubblico attraverso:
- la pubblicazione sul sito internet dell'istituto del presente provvedimento concernente il funzionamento dell'impianto;
- l'installazione di cartelli identificativi dell'area sorvegliata;
- l'affissione all'Albo dell'Istituto del presente provvedimento.

#### **Art. 10) INFORMAZIONE**

L'attività del sistema è soggetta a rigorosa osservanza delle norme attinenti, vale a dire il Regolamento e dalle risoluzioni emanate dal Garante per la protezione dei dati personali.

Conformemente a tali norme è data informazione circa l'installazione e l'attività dell'impianto di videosorveglianza.

#### **Art. 11) DISPOSIZIONI DI RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente documento, si applicano le disposizioni previste:

- dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, - dal provvedimento del Garante sulla Privacy in materia di videosorveglianza dell'8.4.2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29.4.2010 e dalle eventuali successive prescrizioni dettate dallo stesso;
- dal Regolamento dell'Istituto.

#### **Art. 12) PERIODO DI VIGENZA DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento entra in vigore il XX maggio 2024 e manterrà la propria validità fino a nuova deliberazione del Consiglio di Istituto.

Ultima modifica approvata con: Delibera n° 4 del Consiglio di Istituto del 13/09/2024

Delibera n°12a del Collegio dei Docenti del 12/09/2024

F.to Dirigente Scolastico  
d'Istituto

Prof.ssa Tiziana Rubinacci

F.to Presidente Consiglio

Dott.re Raffaele Sorrentino